

Codice civile
Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942, n. 79

Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]

LIBRO SESTO. Della tutela dei diritti -
TITOLO QUINTO - Della prescrizione e della decadenza -
CAPO PRIMO - Della prescrizione -
SEZIONE QUARTA - Del termine della prescrizione -
PARAGRAFO PRIMO - Della prescrizione ordinaria

Articolo 2946 - Prescrizione ordinaria

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.